

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER MANCATA LIQUIDAZIONE RESIDUI FONDI CONTRATTUALI EX AZIENDE ULSS 18 E 19

Padova 22 novembre 2017

Cari Colleghi,

in data 23 maggio 2017 siete stati informati dalla scrivente Segreteria Regionale sulle motivazioni della nostra non firma sulla proposta avanzata dalla Azienda ULSS n. 5 Polesana, in merito all'utilizzo e liquidazione dei residui di spesa dei fondi contrattuali dell'ex Azienda ULSS n. 18 (1.016.503 Euro complessivi) e 19 (327.655 Euro complessivi) negli anni compresi fra il 2014 e 2016 e in tale data contabilizzati all'interno del fondo di risultato.

Le motivazioni apportate non erano solamente di non opportunità dei contenuti della proposta, ma soprattutto di liceità della stessa, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Come è facile comprendere, era inaccettabile che una Azienda Sanitaria Pubblica avanzasse delle proposte in totale dispregio dei dettati legislativi e contrattuali, sulla base di interpretazioni errate e formulate forse in funzione dei propri interessi.

La nostra controproposta, di interrompere una volta per tutte l'uso illecito dei residui di spesa dei fondi contrattuali dei dirigenti del ruolo sanitario e pertanto di liquidarli in rapporto agli obiettivi di budget raggiunti negli anni di competenza contabile (gli stessi anni in cui si sono generati) ai medici allora in servizio, come da norme legislative e contrattuali vigenti, è stata respinta dalla suddetta Azienda, stigmatizzandola perchè in contrasto con le proprie interpretazioni.

Tutto ciò ha costretto l'ANAAO ASSOMED a inviare in data 10 maggio 2017 al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana una "Diffida legale e messa in mora a provvedere". Tale diffida non ha mai avuto una risposta formale, ma solamente risposte negative, indirette ma altrettanto significative, mediante la firma di una pre-intesa di contratto integrativo aziendale con alcune OO. SS. aziendali della dirigenza del ruolo sanitario (non l'ANAAO ASSOMED) e la successiva convalida ed attuazione di tale accordo, malgrado la chiara non potestà del livello di contrattazione aziendale a modificare le disposizioni legislative e contrattuali nazionali.

In conseguenza di tutto ciò e al fine di opporsi al danno economico e previdenziale conseguente a tale accordo nei riguardi dei dirigenti del ruolo sanitario iscritti alla nostra Associazione Sindacale ed impedire che tale danno possa essere ulteriormente perpetrato nel tempo, l'ANAAO ASSOMED ha fatto predisporre dallo Studio Legale del Prof. Fracanzani un ricorso al Giudice di competenza contro gli accordi integrativi aziendali in merito assunti ed attuati dalla Azienda ULSS n. 5 Polesana.

Questa iniziativa legale è stata preceduta dal parere dello stesso studio e di due noti iuslavoristi di fama nazionale che hanno confermato la validità giuridica della nostra posizione.

Tale ricorso è offerto alla firma dei dirigenti del ruolo sanitario, già iscritti all'ANAAO ASSOMED o neo iscritti all'atto della firma dello stesso, in servizio nella suddetta ex azienda negli anni 2016 e precedenti. I costi di esso sono a totale carico della suddetta Associazione Sindacale.

Si informa inoltre che l'attuale procedura legale prevede che gli effetti economici positivi, di una eventuale sentenza favorevole, siano garantiti solamente per i ricorrenti.

La procedura di adesione al ricorso prevede che gli interessati entro il 1 dicembre 2017:

- comunichino al Segretario Aziendale ANAAO ASSOMED dell'Azienda ULSS 5 Polesana, Dott. Guido Senesi (cell.: 328/8313042), la propria adesione;
- forniscano nome, cognome, numero del telefono cellulare ed il proprio indirizzo e-mail;
- consegnino allo stesso la fotocopia fronte e retro dei seguenti documenti in corso di validità: Carta di Identità e Tessera sanitaria (TEAM).

Successivamente gli interessati saranno invitati ad apporre la propria firma sul ricorso presso una sede di Rovigo che sarà in seguito definita.

Cordiali saluti.

Giuseppe Montante
Vice Segretario Nazionale

Adriano Benazzato
Segretario Regionale Veneto